

Circolare 20 dicembre 1994, n. 162473

Legge n. 46/90 sulla sicurezza degli impianti domestici e Legge n. 1083/71 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare agli uffici Upica e camere di commercio sulla messa dei dispositivi segnalatori e rivelatori di fughe di gas combustibile per uso domestico e similare.

Emanata da: **Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

Pubblicata su: G.U. n. 1, 02/01/1995

Riguardante: Sicurezza degli impianti – Rilevatori e segnalatori di fughe di gas

NOTE

Sul medesimo argomento si veda la **Lettera 12 marzo 1996, prot. n. 161480**, e la **Circolare 8 agosto 1996, n. 162429**.

TESTO

MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

*Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura*

Oggetto: Legge n. 46/90 sulla sicurezza degli impianti domestici e Legge n. 1083/71 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare agli uffici Upica e camere di commercio sulla messa dei dispositivi segnalatori e rivelatori di fughe di gas combustibile per uso domestico e similare.

A seguito delle disposizioni della precedente lettera circolare n. 161892 del 27 luglio 1994, di pari oggetto, e alla luce dei «requisiti generali per i rivelatori di gas per uso domestico», fissati dalla norma CEI/UNI-CIG 70028, si rendono necessarie le seguenti puntualizzazioni, indispensabili per una corretta applicazione della legge n. 46/1990, concernente la sicurezza degli impianti domestici, ai sensi della legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.

Questo Ministero ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge n. 1083/1971, di assicurare un corretto impiego del gas combustibile, ai fini della sicurezza.

La sicurezza si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati ed installati devono assicurare.

La rispondenza alle normative tecniche stabilite dagli organismi di normazione (UNI e CEI) costituisce presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (leggi numeri 46/1990, 186/1968 e 1083/1971).

Come è noto, la legge n. 46/1990 disciplina i requisiti di sicurezza degli impianti civili, a valle dei misuratori, (elettrici o di gas combustibile, ecc.).

Per quanto riguarda l'impiego del gas combustibile, dopo una serie di studi, si è giunti alla stesura di una normativa tecnica sperimentale, per i dispositivi ad uso domestico o similare, atti a rivelare, con segnali luminosi e/o acustici, la presenza di gas entro determinati limiti di sicurezza, collegati a distanza, o localmente, con elettrovalvole di intercettazione del flusso del gas combustibile. L'installazione dei rivelatori di gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge n. 1083/1971.

La norma CEI/UNI-CIG 70028, edizione dicembre 1994, «RIVELATORI DI GAS NATURALE E RIVELATORI DI GPL PER USO DOMESTICO E SIMILARE» dopo la necessaria inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge n. 1083/1971, sentita l'apposita commissione interministeriale.

Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 è la normativa di un prodotto, volto a garantire l'incolumità delle persone contro le eventuali dispersioni di gas negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni sulle modalità di installazione del dispositivo, ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso.

Questa amministrazione pertanto, ai fini del rispetto delle regole per la salvaguardia della sicurezza *ritiene indispensabile* che per ogni «dispositivo rivelatore di gas combustibile», immesso in commercio ai fini di una sua installazione domestica, il *costruttore* debba provvedere a fornire, insieme alle istruzioni per l'uso, chiare *indicazioni* sulle modalità di collegamento tra i componenti del dispositivo stesso (alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte relativa all'intercettazione del flusso del gas combustibile (p. es. elettrovalvola).

Nel richiamare il principio della direttiva comunitaria a protezione dei consumatori contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, che prevede il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi, questa amministrazione provvederà, a norma delle disposizioni vigenti, al controllo sul mercato dei dispositivi oggetto della presente circolare.